

REGIONE PUGLIA

Prot. N. 3581/10 Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 2 aprile 1973

OGGETTO: Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale per l'applicazione della legge statale recante disposizioni relative alla durata del bilancio di previsione per l'anno 1972.

All'On.le Prof. Beniamino FINOACCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato, il disegno di legge di cui all'oggetto approvato dalla Giunta nella seduta del 29 marzo u.s.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Gennaro Trisorio Lizzi)

CONSIGLIO REGIONALE		
ARCHIVO		
- 3 APR. 1973		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	1183	

REGIONE PUGLIA

Atti Consiglio N. 153

1° Legislatura

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE STATALE
RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DURATA DEL BILANCIO
DI PREVISIONE PER L'ANNO 1972

- - - - -

L'art. 1 della legge *in fine* n. stabilisce che le Regioni a statuto ordinario possono protrarre al 31 dicembre 1973 la durata del bilancio di previsione per l'anno 1972, appor-
tando le variazioni necessarie per quanto attiene al periodo
1° gennaio-31 dicembre 1973.

La norma è intesa a consentire la prosecuzione durante l'anno 1973 della gestione dei bilanci regionali del 1972, al fine di evitare, sia la formazione di notevoli residui passivi, sia la mancata utilizzazione delle entrate previste e ciò in conseguenza dell'avvenuto trasferimento delle funzioni e dei relativi fondi ad esercizio inoltrato (1.4.1972).

La Regione Puglia che, come tutte le altre regioni, si è venuta a trovare in tale condizione, non può non fare uso di tale facoltà disponendo con apposita norma di legge la protrazione al 31.XII.1973 della durata dell'esercizio finanziario 1972 ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza previste nel bilancio stesso, salvo ad apportare al medesimo bilancio, entro lo stesso termine, le variazioni necessarie con apposite leggi regionali.

Art. 1.-

La durata del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1972 della Regione Puglia *è* protratta fino al 31 dicembre 1973 ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza previste nel bilancio stesso, e per apportare al medesimo, entro il termine di cui sopra, con leggi regionali, le variazioni eventualmente necessarie.

Wali

REGIONE PUGLIA

Art.2.-

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.127 della Costituzione e dell'art.60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Per copia conforme all'originale
- 2 APR. 1973
Bari, li _____
Il Funzionario Addetto

[Handwritten signature]

Trasmesso alla 1° Commissione consiliare
il 5 aprile 1973